

STATUTO
GIUGNO 2007



ASTALDI S.P.A.

Sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale Sociale Euro 196.849.800

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00398970582

La Società è Capogruppo del Gruppo ASTALDI

STATUTO SOCIALE ASTALDI S.p.A.

Titolo I

Denominazione – Oggetto – Sede - Durata

ART.1

La Società ha la seguente denominazione sociale:

“ASTALDI Società per Azioni”, in forma abbreviata “Astaldi S.p.A.”.

ART.2

La Società ha per oggetto l'attività edilizia in generale, l'esecuzione di opere pubbliche e private, l'assunzione e la gestione di opere anche in concessione, l'assunzione, l'esecuzione e la gestione di attività impiantistiche, lo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza.

Dette attività potranno essere svolte in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio.

La Società, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività o affare connessi con gli scopi sociali, sia in via diretta, sia attraverso la creazione e/o l'esercizio di imprese di servizi, di impianti industriali, di attività commerciali e finanziarie, sia attraverso l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in imprese, in raggruppamenti, in associazioni anche temporanee di imprese, in consorzi, in joint venture ed in iniziative aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. La Società potrà anche partecipare ad associazioni o fondazioni a vocazione umanitaria o culturale e concorrere a costituirle quando da tale partecipazione possa ad essa derivare una valorizzazione dell'immagine o un'acquisizione di

meriti sociali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà compiere all'estero ed in Italia tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse con l'oggetto sociale o ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

ART.3

La Società ha sede in Roma.

La Società ha facoltà di istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

ART. 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere ad ogni effetto di legge quello risultante dal Libro Soci.

ART.5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

Ai sensi dell'art. 2437, secondo comma, cod. civ., in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere.

TITOLO II

Capitale – Azioni - Obbligazioni

ART. 6

Il capitale è determinato in Euro 196.849.800,00 (centonovantaseimilioniottocento quarantanovemilaottocento e centesimi zero), interamente versato, ed è diviso in n. 98.424.900 (novantottomilioniquattrocentoventiquattromilanovecento) azioni da Euro 2,00 (due e centesimi zero).

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti o beni in natura.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse nonché con l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro per l'assegnazione agli stessi di utili della Società, determinando norme particolari con riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.

ART.7

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

ART. 8

L'Assemblea Straordinaria della Società potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, per un ammontare determinato e per un periodo non superiore a cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea, stabilendone modalità, termini, condizioni e regolamento.

L'Assemblea Straordinaria della Società potrà emettere strumenti finanziari, anche a favore dei dipendenti della società o di società controllate, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci.

La delibera di emissione degli strumenti finanziari precisa le condizioni di emissione, le condizioni di esercizio dei diritti attribuiti ai loro possessori e le eventuali modalità di circolazione.

TITOLO III

Assemblee

ART. 9

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità al presente statuto o, in mancanza di apposite disposizioni, alla legge, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre autorizzato a prorogare il termine della convocazione dell'Assemblea Ordinaria fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

ART. 10

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini di legge.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione,

qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione dei soci e dei sindaci presso la sede sociale una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

ART. 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto purché nel termine di due giorni precedenti la data di prima convocazione dell'assemblea, l'intermediario che tiene i conti abbia provveduto all'invio della comunicazione da cui risulta la titolarità delle relative azioni.

ART. 12

Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario nominato ex art. 22 bis, qualora anche Consigliere di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora ai sensi dell'art. 18

siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza di tutte le persone sopra indicate, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il funzionamento dell'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è disciplinato da un regolamento, approvato dall'assemblea Ordinaria e valevole per tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito. Peraltro, in ogni adunanza l'assemblea può previamente deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del regolamento.

ART. 14

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale con diritto di voto rappresentata.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti, con esclusione dal computo degli astenuti, salvo che per la nomina degli amministratori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa, e per la nomina del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto all'art. 25 dello Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale

avente diritto di voto; in seconda ed in terza convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino rispettivamente più del terzo e più del quinto del capitale stesso. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti da norme inderogabili.

ART. 15

L'Assemblea provvede, su indicazione del Presidente, a nominare il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti. Il Presidente dell'Assemblea sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e/o dal notaio, se intervenuto, nonché dagli scrutatori, se addetti alla funzione dal Presidente.

Nei casi di legge o quando il Presidente dell'Assemblea lo riterrà opportuno, il verbale di Assemblea sarà redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso, il Presidente potrà comunque richiedere l'assistenza del Segretario.

TITOLO IV

Amministrazione della Società

ART. 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove a quindici membri in possesso dei requisiti di legge e regolamentari.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono

rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile

Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate da:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;

- c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;
- g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di persone aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge ed almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

- a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.
- b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti;
- c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;
- d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano – un patto di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno

attribuiti ad alcuna lista.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea meno uno.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre l'Assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo;

- 2) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, in base ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente in materia di elezione dei sindaci di minoranza, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto amministratore il candidato più anziano di età tra coloro che compaiono al numero uno delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

ART. 17

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori risultati eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, si provvederà alla sua sostituzione secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, a condizione che i soci che hanno presentato detta lista abbiano mantenuto la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;
- b) qualora non sia possibile procedere alla nomina del sostituto nell'ambito della lista risultata seconda per numero di voti, il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alle liste successive alla lista risultata seconda per numero di voti, in ordine progressivo, a condizione che i soci che hanno presentato la lista da cui viene tratto il sostituto abbiano mantenuto la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;
- c) qualora non residuino candidati non eletti in precedenza, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nelle lettere a)

e b), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede la successiva assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista, rispettando comunque quanto previsto dalla normativa in tema di numero minimo di amministratori indipendenti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 16. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo dell'organo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di oltre la metà dei nuovi Amministratori; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti e uno o più amministratori delegati, nonché un segretario anche estraneo ad esso.

Nel caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente; fra più Vice Presidenti, la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove - anche all'estero - di regola almeno una volta ogni due mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con comunicazione scritta da inviare, anche via fax, telegramma o posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata con comunicazione da inviarsi 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In tutti i casi, le comunicazioni di convocazione devono essere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

ART. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde sia consentita la stesura del relativo verbale.

ART. 21

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e a quelli del Comitato Esecutivo, ove nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- (i) la fusione e la scissione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, cod. civ., secondo le modalità e i termini ivi descritti;
- (ii) l'istituzione e la soppressione, anche all'estero, di sedi secondarie;
- (iii) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Presidente o altri consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nei quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 22 bis

Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria potrà procedere alla nomina di un

Presidente con funzioni onorarie, denominato “Presidente onorario”.

L’Assemblea Ordinaria potrà nominare Presidente onorario uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero una persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Il Presidente onorario è rieleggibile.

Il Presidente onorario, ove non consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dalle Assemblee. Il Presidente onorario può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina l’eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente onorario.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

La Composizione, le norme di funzionamento ed i poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la delega di proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della stessa nel rispetto,

comunque, dell'art. 2381 c.c.. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la delega di proprie attribuzioni al Presidente e/o a uno o più Vice Presidenti, determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque dell'art. 2381 del Codice Civile, ed il conferimento di speciali incarichi ai singoli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire incarichi a persone estranee al Consiglio, nominando anche uno o più direttori generali - determinandone attribuzioni, facoltà e compensi - e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Gli organi destinatari di deleghe riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

TITOLO IV bis

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

ART. 23 bis

Previo parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed i mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti.

Può essere nominato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli amministratori e di adeguata professionalità avendo svolto per almeno un triennio

attività di direzione nel settore amministrativo, contabile, finanziario o di controllo di una società i cui strumenti finanziari siano quotati in un mercato regolamentato ovvero di una società che svolga attività finanziaria o assicurativa o bancaria o in una società con un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di Euro ovvero abbia svolto attività triennale di revisore dei conti in società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.

L'accertamento dell'inesistenza o la perdita dei superiori requisiti comporta la immediata decadenza dalla carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

TITOLO V

Firma e rappresentanza sociale

ART. 24

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in via fra loro disgiunta, al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato ovvero agli Amministratori Delegati, con facoltà di delega.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire, altresì, la legale rappresentanza al Direttore Generale ovvero ai Direttori Generali relativamente alle attribuzioni e competenze a ciascuno conferite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché ai Direttori Tecnici ed ai rappresentanti di sedi secondarie all'estero nei limiti delle attribuzioni a ciascuno di essi conferite dal Presidente, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato ovvero dagli Amministratori Delegati.

La rappresentanza della società può, inoltre, essere attribuita a direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti delle deleghe ad essi conferite dal Presidente, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato ovvero dagli Amministratori Delegati e dal Direttore Generale ovvero dai Direttori Generali, se autorizzati.

TITOLO VI

Collegio Sindacale

ART. 25

L'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, e di un Sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, di norma, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tali candidati dovranno essere elencati, all'interno della lista, rispettivamente tra i candidati sindaci effettivi ed i candidati sindaci supplenti, con il numero

progressivo uno o due.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali ai settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano - un patto di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che siano Sindaci effettivi in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di

altri paesi dell'Unione Europea, nonché di società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa in materia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme agli altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

c) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'inesistenza di rapporti di collegamento con quest'ultimi ai sensi della normativa in materia.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del suddetto termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro, potranno essere presentate ulteriori liste sino a dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e in tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista sarà ridotta della metà.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della regolamentazione vigente, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno

ottenuto un pari numero di voti.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta in tal caso alla persona indicata al primo posto nella lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente prescritti, il Sindaco decade dalla carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti eletto nella stessa lista, previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, il subentro del sindaco supplente eletto nella stessa lista, subentrerà - previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra - il candidato successivo tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza.

Qualora non sia possibile per qualsivoglia motivo procedere alle sostituzioni secondo i predetti criteri, viene convocata apposita assemblea.

Nel caso in cui non siano presentate liste, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano d'età.

Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Art. 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 27

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale.

Dagli utili netti si deduce altresì un importo pari all' 1,5% (uno virgola cinque per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia.

Il residuo utile netto verrà destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di

acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

ART. 28

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. 29

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

Scioglimento

ART. 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.